

	Comune di Peschiera Borromeo (Provincia di Milano)	Numero 69	Data 28/04/2016	Cod. Ente 11059
---	---	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016

L'anno 2016 addì 28 del mese di Aprile alle ore 11.00 nella Residenza Comunale la DOTT.SSA DONATELLA CERA, nominata Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione dell'Ente con Decreto del Presidente della Repubblica del 07/01/2016, con l'assistenza del Segretario Generale DOTT.SSA PAOLA MARIA XIBILIA, procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

Proposta di Delibera Commissariale n. 139

SETTORE ISTITUZIONALE, ENTRATE E TRIBUTI

SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO **ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), con successive modifiche ed integrazioni, che a decorrere dal 01/01/2014 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;

Rilevato che la IUC (Imposta Unica Comunale) si articola in tre componenti:

- nell'imposta municipale propria (IMU);
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- nella **Tassa sui Rifiuti (TARI)**, quest'ultima destinata a finanziare la copertura totale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Tenuto conto che in virtù delle disposizioni introdotte dai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, con decorrenza dalla data di introduzione, 01/01/2014, ha cessato di avere applicazione nel comune di Peschiera Borromeo il Tributo Comunale sui Rifiuti e Servizi (TARES), in vigore nel 2013, che a sua volta ha sostituito la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), ferme restando le obbligazioni sorte, per entrambe le tipologie, prima della predetta data;

Visti, in particolare, i seguenti commi della L. n. 147/2013, come modificati dalla L. n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), che riguardano la **TARI** e che prevedono:

641. *Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.*

642. *La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*

650. *La TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

651. *Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

652. *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,*

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

688. .. omissis... Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI omissis E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. omissis

Visti:

- il D.Lgs. n. 22/1997, in particolare l'art. 21, che individua le competenze dei Comuni nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, e che tra l'altro assegna ai Comuni compiti di gestione dei rifiuti urbani nel rispetto di principi di efficienza, efficacia ed economicità, assicurando la tutela igienico - sanitaria di tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
- il 2° comma dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 22/1997, che ha stabilito che: "I costi per i servizi

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa";

- il D.P.R. n. 158/1999, con il quale è stato approvato il "Regolamento recante le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- il comma 16 dell'art. 53, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";*

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)", approvato con delibera n. 44 del 29/07/2014, e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione Commissariale n. 66 del 28/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto *"approvazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione rifiuti urbani ai fini della determinazione della tari - anno 2016"* con la quale è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani dell'anno 2016, composto dalla Relazione Tecnica di Accompagnamento e dai Prospetti economico-finanziari (art. 8 D.P.R. n. 158/1999), redatti, per le parti di competenza, dal Settore Ecologia e Mobilità e dal Settore Servizi Finanziari in conformità agli indirizzi operativi espressi dall'Amministrazione Comunale;

Considerato come la tariffa per la TARI ripartisca il calcolo del costo del servizio di gestione rifiuti:

- per le utenze domestiche: sulla composizione del nucleo familiare combinata con la metratura delle abitazioni/locali a disposizione;
- per le utenze non domestiche: su coefficienti di produttività dei rifiuti stabiliti dal metodo normalizzato;

Dato atto che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

Ribadito che i costi per i servizi relativi alla gestione rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, determinati nel Piano Finanziario, sopra citato, devono essere coperti dal Comune mediante la tariffa di cui all'oggetto;

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

Considerato come la tariffa di riferimento rappresenti, ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 158/99, *"l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione da parte degli enti locali della tariffa"* e che tali criteri e condizioni sono costituiti dall'entità dei costi complessivi del servizio in relazione al piano finanziario elaborato dal Comune, dalla suddivisione dei costi tra fissi e variabili, dall'ulteriore suddivisione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e dall'articolazione dei diversi parametri riferiti alle varie categorie d'utenza;

Dato atto che i costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani risultano dal Piano Finanziario, anno 2016, approvato con la citata deliberazione n. 66/2016;

Ribadito come la tariffa della TARI, calcolata sulla base dei costi dei servizi di igiene urbana, secondo i criteri del Regolamento comunale approvato con la deliberazione n. 44/2014, e successive modifiche ed integrazioni, e sulla base dei parametri indicati in apposite Proiezioni Tariffarie, risponda ai tre principi fondamentali che l'Amministrazione si è posta come obiettivo (sostenibilità ambientale - sostenibilità economica - equità contributiva);

Considerato, pertanto, che dopo le analisi ed ipotesi vagliate, si ritiene, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, adottare le tariffe per l'anno 2016 in base ai costi indicati nel Piano Finanziario, allegato alla deliberazione n. 66/2016, e nelle Proiezioni Tariffarie allegate al presente atto mantenendo quindi invariati tutti i coefficienti di tariffa;

Ritenuto di non modificare la ripartizione dei costi del servizio tra le categorie utenze domestiche e le categorie utenze non domestiche, in conformità ed analogia al criterio razionale e coerente già adottato in passato sia per la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) in vigore fino al 2012, che per la Tassa Sui Rifiuti e Servizi (TARES) in vigore nel 2013, nella rispettiva percentuale del **39,79%** e del **60,21%**, come indicato nelle citate Proiezioni Tariffarie allegate, tenuto conto, date le proporzioni, della sostenibilità della relativa quota da parte delle utenze domestiche che, a differenza delle utenze non domestiche, non hanno possibilità di scaricare in alcun modo i costi;

Visto il DPR n. 158/99 e la relativa circolare del 7 ottobre 1999 del Ministero dell'Ambiente, per la parte che afferma che: *"...il piano finanziario, in quanto funzionale all'adozione della delibera relativa alla tariffa, dovrà essere adottato contestualmente all'adozione del bilancio preventivo del Comune e quindi nei termini di cui all'art. 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e comunque entro i termini eventualmente stabiliti da future disposizioni normative in materia di predisposizione dei bilanci comunali..."*;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto, altresì, il comma 26 dell'art. 1 della legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha disposto la sospensione, per l'anno 2016, dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

prevedono aumenti nei tributi locali rispetto alle aliquote/tariffe applicate nel 2015, fatta eccezione per la tassa sui rifiuti (TARI);

Ritenuto che, fatto salvo quanto già previsto nel Regolamento per l'applicazione della TARI sopra citato, occorre stabilire, per l'anno 2016, le percentuali di riduzione della parte variabile della tariffa TARI, di cui all'articolo 15, comma 3, di detto Regolamento, nelle seguenti misure:

- punto 3.1 *"abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo"* : **riduzione del 30%**;
- punto 3.2 *"locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente"* : **riduzione del 30%** ;
- punto 3.3 *"utenze domestiche che attuano il compostaggio"* : **riduzione del 40%**;
- punto 3.5 *"Riduzioni per specifiche iniziative tendenti a ridurre i rifiuti prodotti"*: **riduzione del 30%** ;

Di dare atto che le altre riduzioni dell'articolo 15 di cui ai commi 1 e 2 e del punto 3.4 *"Riduzioni per il recupero dei rifiuti assimilati agli urbani"*, del comma 3, nonché le agevolazioni di cui all'articolo 16 del Regolamento TARI (per le utenze domestiche che si trovano in grave disagio sociale) sono già stabilite nel Regolamento stesso;

Ritenuto necessario mantenere inalterato, anche per il 2016, il **limite ISEE di € 10.000,00** da considerare per i contribuenti che si trovano in grave disagio sociale come previsto nell'articolo 16 del Regolamento TARI;

Ribadito che i costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani risultano dal Piano Finanziario, anno 2016, approvato con la citata deliberazione n. 66/2016 e che la tariffa viene formulata sulla base dei dati che in tale piano finanziario risultano esposti;

Visto il DM 1-3-2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7/3/2016 di differimento dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, fatte salve eventuali ulteriori modifiche che saranno disposte per legge;

Visto l'art. 17, comma 2, del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti, che in relazione ai versamenti della TARI prevede:

"Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. ";

Visti:

- il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;
- lo Statuto comunale;

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL) dal Responsabile del SETTORE ISTITUZIONALE, ENTRATE E TRIBUTI e dal Responsabile del SETTORE FINANZIARIO;

D E L I B E R A

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare la **tariffa della TARI** (Tassa sui Rifiuti), **anno 2016**, sulla base dei seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - a) **Piano Finanziario per l'anno 2016** del servizio di gestione dei rifiuti urbani, composto da Relazione Tecnica di Accompagnamento e dai Prospetti economico-finanziari (art. 8 del D.P.R. n. 158/1999), predisposto dal competente Settore Ecologia con il supporto del Settore Servizi Finanziari ed allegato alla deliberazione n.66/2016;
 - b) **proiezioni tariffarie per l'anno 2016**, allegate al presente atto, predisposte dal Settore Istituzionale Entrate e Tributi in funzione dell'applicazione delle voci esposte nel Piano Finanziario 2016 alla banca dati dell'Ufficio Tributi relativa ai contribuenti soggetti passivi della TARI, come risultanti alla data della elaborazione della proiezione.
3. Di stabilire:
 - a) **che il tasso di copertura del servizio di gestione dei rifiuti sarà del 100%** come determinato dal Piano Finanziario per l'anno 2016;
 - b) **la ripartizione dei costi del servizio tra le categorie "utenze domestiche" e le categorie "utenze NON domestiche"** nella rispettiva percentuale del **39,79%** e del **60,21%**, come indicato nelle citate Proiezioni Tariffarie allegate al presente atto;
 - c) **che le quote di costo fisso e variabile**, distintamente per la categoria delle utenze domestiche e non domestiche, **sono determinate come da Proiezioni Tariffarie per l'anno 2016**.
4. Di approvare, per l'anno 2016, fatto salvo quanto già previsto nel Regolamento per l'applicazione della TARI sopra citato, le percentuali di riduzione della parte variabile della tariffa TARI, di cui all'articolo 15, comma 3, di detto Regolamento, nelle seguenti misure:
 - punto 3.1 "*abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo*": **riduzione del 30%** ;
 - punto 3.2 "*locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente*": **riduzione del 30%** ;
 - punto 3.3 "*utenze domestiche che attuano il compostaggio*": **riduzione del 40%**;
 - punto 3.5 "*Riduzioni per specifiche iniziative tendenti a ridurre i rifiuti prodotti*": **riduzione del 30%**.
5. **Di mantenere in € 10.000,00 il limite ISEE** da considerare per i contribuenti che si trovano in grave disagio sociale come previsto nell'articolo 16 del Regolamento TARI;
6. Di dare atto che le riduzioni per le utenze NON domestiche che riducono la produzione dei rifiuti nonché le agevolazioni per le utenze domestiche che si trovano in grave disagio sociale sono già determinate nel Regolamento TARI rispettivamente all'art. 16.
7. Di dare, altresì, atto che:
 - a) le disposizioni di cui sopra **decorreranno dal 1° gennaio 2016** come previsto dall'art. 1

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

comma 169 della L. 296/2006, e successive modifiche e integrazioni, e in assenza di specifica deliberazione, saranno valide anche per gli anni successivi;

- b) il versamento della TARI, come previsto dall'art. 17 del Regolamento Comunale, deve essere effettuato in **n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre**. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
 - c) la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002 e successive modifiche ed integrazioni.
8. La presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel), stante la propedeuticità del provvedimento all'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018.

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO **ASSUNTI I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Settore competente;

Ritenuto che la suddetta proposta è meritevole di approvazione;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis e s.m., del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL);

D E L I B E R A

La proposta di deliberazione di cui in premessa è approvata integralmente e fatta propria.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4° – del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), stante la propedeuticità del provvedimento all'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018.

Comune di Peschiera Borromeo

Provincia di Milano

Delibera Commissariale n. 69 del 28/04/2016

“APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2016”

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT.SSA DONATELLA CERA
Firmato digitalmente



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA PAOLA MARIA XIBILIA
Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - comma 1 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:

DONATELLA CERA;1;1294
Paola Maria Xibilia;2;1687562